

# ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA

## Circolare ADM n. 21/2026

Impatto operativo per produttori, sistemi di accumulo (BESS)  
e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

### Nota tecnico-normativa

Aggiornata al 14 agosto 2026

#### Finalità del documento

Sintetizzare le principali indicazioni operative della Circolare ADM n. 21/2026, con particolare attenzione alle configurazioni di produzione da fonti rinnovabili, agli accumuli elettrochimici e alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il documento non sostituisce l'analisi della singola configurazione impiantistica, contrattuale e fiscale.

## 1. Executive summary

La Circolare ADM n. 21/2026 dell'11 agosto 2026 fornisce le principali disposizioni attuative del DM 10 marzo 2026, adottato in attuazione dell'art. 56-ter del D.Lgs. 504/1995 (TUA), come modificato dal D.Lgs. 43/2025. Il nuovo quadro distingue con maggiore precisione produttori, autoproduttori, consumatori per uso proprio, venditori e consumatori-venditori, collegando a ciascuna categoria specifici adempimenti.

### Principio guida

Ai fini ADM non è sufficiente sapere che l'energia proviene da un impianto rinnovabile o che partecipa a una CER: occorre verificare chi produce, chi consuma, se produttore e utilizzatore coincidono, dove avviene il consumo e se vi è cessione diretta dell'energia a un consumatore finale.

- La cessione integrale dell'energia alla rete, senza consumi propri, è distinta dalla vendita diretta a consumatori finali.
- L'autoproduzione, ai fini dell'accisa, presuppone la coincidenza tra soggetto produttore e soggetto utilizzatore.
- Per impianti FER sopra 20 kW, l'autoconsumo dello stesso produttore nel medesimo sito può beneficiare dell'esenzione prevista dal TUA, ferma restando la possibile soggezione agli adempimenti di officina.
- La partecipazione a una CER e la condivisione virtuale dell'energia non trasformano, di per sé, il produttore in venditore di energia ai membri della CER.
- La cessione fisica diretta di energia a un diverso soggetto giuridico, anche nello stesso sito, deve invece essere analizzata come potenziale vendita a consumatore finale.
- Per i BESS stabilmente collegati alla rete di distribuzione, la Circolare riconosce l'esenzione dall'accisa per l'energia consumata dal sistema di accumulo.

## 2. Fonti normative e perimetro dell'analisi

La presente nota è costruita principalmente sulla Circolare ADM n. 21/2026 e sul relativo Allegato 1. Sono richiamate, per coerenza sistematica, le fonti primarie e gli atti attuativi espressamente menzionati nella Circolare.

| Fonte                                                             | Rilevanza                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)                              | artt. 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56, 56-bis e 56-ter                                       |
| D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43                                       | revisione delle disposizioni in materia di accise                                       |
| D.Lgs. n. 192/2025                                                | ulteriori modifiche richiamate dalla Circolare                                          |
| DM Economia e Finanze 10 marzo 2026                               | modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica; GU n. 66 del 20 marzo 2026 |
| Circolare ADM n. 21/2026 dell'11 agosto 2026                      | principali disposizioni attuative                                                       |
| Determinazione Direttoriale ADM prot. 217477/RU del 9 aprile 2026 | modelli di dichiarazione semestrale per venditori ed esercenti officine                 |

Nota: la Circolare chiarisce espressamente che l'elenco delle fattispecie contenuto nell'Allegato 1 è esemplificativo e non esaustivo; la qualificazione deve essere effettuata sulla base della concreta configurazione.

### 3. Le categorie ADM che interessano produttori e CER

| Categoria                                    | Configurazione                                                                                                                                 | Effetto principale                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore con immissione integrale in rete  | Impianto collegato alla rete; nessun consumo proprio e nessuna cessione diretta a consumatori finali.                                          | Per FER >20 kW: adempimenti informativi ex art. 56-bis TUA; comunicazione di avvio, comunicazione annuale entro marzo, variazioni entro 30 giorni.                            |
| Autoproduttore / consumatore per uso proprio | Il soggetto che produce utilizza per uso proprio l'energia da esso prodotta.                                                                   | Soggetto obbligato; denuncia, licenza di officina e dichiarazioni previste dal nuovo regime. Possibile esenzione dell'energia FER autoconsumata alle condizioni dell'art. 52. |
| Venditore                                    | Soggetto che cede energia elettrica a consumatori finali senza consumi propri nell'officina, secondo le fattispecie descritte dalla Circolare. | Obblighi del venditore; licenza per l'officina, comunicazioni mensili, dichiarazioni semestrali, cauzione e ulteriori requisiti applicabili.                                  |
| Consumatore-venditore                        | Officina che destina parte dell'energia all'uso proprio e parte alla cessione a consumatori finali.                                            | Coesistono gli adempimenti del consumatore per uso proprio e quelli del venditore, nei rispettivi ambiti.                                                                     |

### 4. Impianti FER: il nodo tra autoconsumo, immissione e vendita

#### 4.1 FER fino a 20 kW

La Circolare ribadisce che, per gli impianti da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 20 kW, l'esclusione dall'accisa opera quando l'energia è utilizzata per usi propri dal soggetto che la produce. L'eventuale immissione in rete è compatibile con tale fattispecie. La stessa esclusione non si applica, invece, quando l'energia è ceduta direttamente a consumatori finali.

#### 4.2 FER sopra 20 kW con immissione integrale in rete

Per un impianto FER con potenza disponibile superiore a 20 kW che immette integralmente in rete l'energia prodotta, senza consumi propri e senza cessioni dirette a consumatori finali, la Circolare colloca il produttore nel regime informativo dell'art. 56-bis, commi 3 e seguenti, TUA.

- comunicazione all'UADM competente all'avvio dell'attività;
- comunicazione annuale entro il mese di marzo con energia prodotta e ceduta alla rete nell'anno precedente;
- comunicazione entro 30 giorni per variazioni impiantistiche, modifiche societarie e cessazione.

#### 4.3 FER sopra 20 kW con autoconsumo

Quando una parte dell'energia prodotta è consumata per uso proprio dal medesimo produttore, anche per i soli servizi ausiliari, la Circolare riconduce il soggetto alla categoria dei soggetti obbligati e agli adempimenti dell'officina elettrica.

##### **Esenzione dell'autoconsumo rinnovabile**

Per l'energia prodotta da impianti FER con potenza disponibile superiore a 20 kW, l'esenzione richiamata dalla Circolare opera quando l'energia è utilizzata dal medesimo soggetto che la produce, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione. L'esenzione dall'imposta non equivale a esonero dagli adempimenti amministrativi.

## 5. Impatto specifico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

La Circolare non introduce una disciplina fiscale speciale per le CER. L'impatto va quindi ricostruito applicando le categorie ADM alla configurazione concreta dei produttori, degli impianti, dei consumatori e degli eventuali rapporti di cessione.

### Punto essenziale per le CER

La condivisione dell'energia all'interno di una CER è una configurazione regolatoria basata sulla misurazione dell'energia immessa e prelevata dalla rete. La Circolare distingue questa situazione dalla cessione fisica diretta dell'energia prodotta a un consumatore finale. Pertanto, la mera partecipazione alla CER non rende la CER o il produttore un venditore di energia ai membri.

### 5.1 Produttore CER che immette tutta l'energia in rete

È la configurazione più lineare sotto il profilo ADM. Se il produttore non consuma energia per uso proprio e non la cede direttamente a consumatori finali, la produzione resta distinta dai prelievi dei membri della CER. Per FER >20 kW operano gli adempimenti informativi ex art. 56-bis.

- La remunerazione dell'energia immessa e gli incentivi/benefici della CER non equivalgono, di per sé, a una vendita diretta di energia ai membri.
- I consumatori continuano a prelevare energia dai propri POD secondo i rapporti di fornitura ordinari.

### 5.2 Produttore CER che autoconsuma e immette le eccedenze

Se il produttore utilizza una parte dell'energia per il proprio fabbisogno e immette in rete le eccedenze che possono concorrere alla condivisione CER, la posizione ADM relativa all'impianto segue il regime dell'autoproduzione/consumo per uso proprio.

- Per FER >20 kW: denuncia e licenza dell'officina, oltre agli obblighi dichiarativi applicabili.
- L'energia FER autoconsumata dallo stesso soggetto nello stesso sito può beneficiare dell'esenzione prevista dal TUA.
- L'energia immessa in rete può concorrere alla configurazione CER senza trasformare l'autoconsumo in vendita ai membri.

### 5.3 Impianto di proprietà della CER con immissione integrale in rete

Qualora la CER, come soggetto giuridico, sia titolare dell'impianto di produzione e l'intera energia venga immessa nella rete senza consumi propri e senza cessioni fisiche dirette ai soci/membri, la qualificazione descritta dalla Circolare è, in linea generale, quella del produttore che immette integralmente in rete. Per FER >20 kW ciò conduce agli adempimenti informativi ex art. 56-bis.

La qualificazione deve essere verificata sulla configurazione reale, inclusi eventuali consumi dei servizi ausiliari e il modo in cui questi sono alimentati.

### 5.4 Impianto della CER con consumi propri

Se la CER utilizza direttamente una quota dell'energia prodotta per propri consumi, anche per servizi ausiliari non alimentati da una separata fornitura, si entra nel regime del consumo per uso proprio. Ne conseguono gli adempimenti di officina e, ricorrendone le condizioni, l'esenzione per la quota FER consumata dallo stesso soggetto nel medesimo sito.

## 5.5 Produttore terzo che cede fisicamente energia a un membro CER

La circostanza che produttore e consumatore partecipino alla stessa CER non neutralizza, ai fini ADM, una cessione fisica diretta di energia. La Circolare afferma che l'autoproduzione richiede coincidenza tra produttore e utilizzatore e che le configurazioni in cui tale coincidenza manca non possono beneficiare dell'esenzione prevista per l'autoconsumo rinnovabile dello stesso soggetto.

### Attenzione ai PPA on-site e alle reti private

Se un soggetto produce energia e la fornisce direttamente a un diverso soggetto giuridico che la utilizza, può configurarsi una vendita a consumatore finale. La Circolare richiama, per tali fattispecie, gli obblighi dei venditori e, di regola, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. La concreta applicazione va coordinata con la regolazione energetica della specifica configurazione.

## 5.6 Più soggetti nello stesso sito: reti interne

La Circolare dedica particolare attenzione alle reti interne di distribuzione. In un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, la presenza di un unico POD non consente di considerare automaticamente unitari i consumi di soggetti giuridici differenti.

- sono richiesti misuratori interni idonei a distinguere i consumi dei singoli utilizzatori;
- l'esenzione relativa all'energia rinnovabile autoprodotta resta riferita alla quota consumata dal medesimo soggetto che esercisce l'impianto;
- l'esenzione non si estende agli altri soggetti che ricevono energia nel sito, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata.

## 6. Sistemi di accumulo BESS

L'art. 15 del DM 10 marzo 2026, come illustrato dalla Circolare, riconosce che i consumi di energia elettrica relativi ad impianti di accumulo collegati stabilmente alla rete di distribuzione beneficiano dell'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lett. a), TUA.

### Impatto operativo

L'energia assorbita dal BESS per il processo di accumulo non deve essere trattata come un ordinario consumo finale soggetto ad accisa, quando ricorrono le condizioni indicate dalla norma. Restano tuttavia da configurare correttamente misure, flussi elettrici e posizione ADM dell'impianto nel suo complesso.

### 6.1 BESS abbinato a impianto FER in CER

In una configurazione FER + BESS che partecipa a una CER, l'accumulo può modificare temporalmente l'immissione in rete senza, per questo solo fatto, mutare la natura della condivisione CER. Ai fini ADM occorre distinguere:

- energia utilizzata per caricare l'accumulo;
- eventuali consumi propri dell'esercente diversi dal processo di accumulo;
- energia successivamente immessa in rete;
- eventuali cessioni fisiche dirette a soggetti terzi.

### 6.2 BESS stand-alone

Per un BESS stand-alone collegato stabilmente alla rete, la Circolare offre un chiarimento favorevole sul trattamento dell'energia assorbita dall'accumulo. La classificazione complessiva dell'operatore e gli adempimenti connessi devono però essere verificati sulla base dei flussi di prelievo/immissione, dei servizi svolti e dell'eventuale presenza di ulteriori consumi o cessioni.

## 7. Matrice operativa: configurazioni tipiche e impatto ADM/CER

| Configurazione                                                | Qualificazione indicativa                    | Adempimenti chiave                                                         | Impatto CER                                                       | Attenzione |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| FER >20 kW, 100% energia in rete                              | Produttore ex art. 56-bis                    | Comunicazione avvio + annuale + variazioni                                 | Compatibile con CER; nessuna vendita diretta ai membri            | Basso      |
| FER >20 kW, autoconsumo stesso produttore + eccedenze in rete | Autoproduttore / consumatore per uso proprio | Denuncia, licenza, dichiarazioni; esenzione possibile sull'autoconsumo FER | Eccedenze possono partecipare alla CER                            | Medio      |
| CER proprietaria di FER >20 kW, 100% immissione               | Produttore ex art. 56-bis, in linea generale | Adempimenti informativi                                                    | Configurazione lineare se assenti consumi propri/cessioni dirette | Basso      |
| CER proprietaria di FER con consumi propri                    | Consumatore per uso proprio                  | Officina/licenza e dichiarazioni                                           | Separare consumi propri da energia immessa/condivisa              | Medio      |
| Produttore terzo → cessione fisica a membro CER               | Possibile venditore / consumatore-venditore  | Licenza + obblighi vendita; verifica elenco venditori                      | La CER non rende la cessione un autoconsumo                       | Alto       |

| Configurazione                              | Qualificazione indicativa                 | Adempimenti chiave                                                             | Impatto CER                                         | Attenzione |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Più imprese dietro unico POD / rete privata | Rete interna + possibili vendite/cessioni | Misure interne e corretta imputazione fiscale                                  | Esenzione FER non trasferibile tra soggetti diversi | Alto       |
| BESS grid-connected                         | Accumulo con trattamento specifico        | Esenzione sull'energia consumata dall'accumulo; verificare assetto complessivo | Può ottimizzare profilo di immissione CER           | Medio      |

La colonna “Qualificazione indicativa” è una sintesi operativa della Circolare e non sostituisce l'inquadramento della singola officina o configurazione.

## 8. Checklist di qualificazione preliminare

Prima di definire il modello contrattuale o presentare la pratica ADM, è opportuno rispondere in sequenza alle seguenti domande:

1. Chi è il titolare/esercente dell'impianto di produzione?
2. Chi è il soggetto che utilizza fisicamente l'energia?
3. Produttore e utilizzatore coincidono giuridicamente?
4. Vi sono consumi propri, anche soltanto per servizi ausiliari?
5. I servizi ausiliari sono alimentati dall'impianto o da una fornitura separata a valle del misuratore di cessione?
6. L'energia è immessa integralmente in rete oppure solo parzialmente?
7. Esiste una cessione fisica diretta a un consumatore finale?
8. Sono presenti più soggetti giuridici dietro lo stesso POD o una rete privata interna?
9. È presente un BESS? Da quali fonti si carica e verso quali punti scarica?
10. L'impianto partecipa a una CER? Se sì, la condivisione è esclusivamente virtuale oppure coesistono rapporti fisici/contrattuali di fornitura?

## 9. Indicazioni operative per progetti CER + BESS

- Separare sempre, nella progettazione, i tre piani: configurazione elettrica, rapporti contrattuali e qualificazione fiscale ADM.
- Non utilizzare il termine “autoconsumo” in senso generico quando produttore e utilizzatore sono soggetti diversi: ai fini ADM la coincidenza soggettiva è decisiva.
- Nei progetti CER, mantenere distinta la condivisione virtuale dalla eventuale cessione fisica di energia.
- Nei PPA on-site o nelle reti private tra soggetti diversi, effettuare una verifica preventiva con UADM e con il quadro regolatorio della vendita ai clienti finali.
- Per FER >20 kW con autoconsumo, progettare fin dall'inizio schema unifilare, misuratori e flussi in modo coerente con gli adempimenti di officina.
- Per BESS, documentare con precisione i flussi di carica/scarica e distinguere il consumo del sistema di accumulo dagli altri consumi dell'esercente.

- Nei siti con pluralità di soggetti giuridici, prevedere misurazione interna e regole di allocazione dei consumi prima dell'entrata in esercizio.

## 10. Limiti della nota e punti da approfondire

La Circolare ADM n. 21/2026 chiarisce il trattamento fiscale e gli adempimenti accise, ma non esaurisce la disciplina regolatoria delle configurazioni di autoconsumo, dei sistemi semplici di produzione e consumo, delle reti private, della vendita di energia a clienti finali e delle CER. Nei casi di produttore terzo con cessione fisica diretta, l'inquadramento ADM deve essere coordinato con la normativa energetica e con gli eventuali requisiti per la vendita a clienti finali.

### Conclusione

Per le CER il nuovo quadro non rappresenta un ostacolo alla condivisione virtuale dell'energia. L'area di maggiore attenzione è invece costituita dalle configurazioni ibride in cui, accanto alla CER, esistono autoconsumo fisico, PPA on-site, reti private, più soggetti giuridici nello stesso sito o BESS con flussi complessi. In tali casi la corretta qualificazione ADM deve diventare una verifica progettuale preventiva, non un adempimento successivo all'entrata in esercizio.

## Riferimenti

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, Circolare n. 21/2026 dell'11 agosto 2026, "Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 marzo 2026 – Modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. Principali disposizioni attuative", incl. Allegato 1.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 10 marzo 2026, "Modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica", G.U. Serie Generale n. 66 del 20 marzo 2026.
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle Accise, nel testo vigente.
- D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, "Revisione delle disposizioni in materia di accise".
- ADM, Determinazione Direttoriale prot. 217477/RU del 9 aprile 2026, modelli delle dichiarazioni per venditori ed esercenti officine.

*Documento predisposto a fini di confronto tecnico-professionale. Le valutazioni indicate hanno carattere generale e devono essere verificate sulla configurazione elettrica e contrattuale concreta, nonché con gli Uffici ADM territorialmente competenti.*